



PROPOSTE DI EMENDAMENTI

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011)

AC 3778 A

All'articolo 1, aggiungere il comma 112 bis:

“Comma 112 bis. I commi 4 e 4bis dell'articolo 77bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2008, n. 133 non si applicano a partire dall'anno 2011. “

Conseguentemente al comma 92, nell'ultimo periodo sostituire le parole <480 milioni di euro > con < 840 milioni di euro >

Al comma 92 dopo le parole <impegni internazionali> aggiungere le seguenti parole:<ed al fine di distribuire in modo equo il contributo degli enti alla manovra e le differenze positive e negative della variazione della regola>

Al comma 92 aggiungere il seguente periodo:< in ogni caso gli effetti del comma 17 del presente articolo non possono comportare effetti negativi in termini di indebitamento netto, per l'anno 2011, superiori a 90 milioni di euro.

Dopo il comma 103, aggiungere il seguente comma:

“103-bis. Restano ferme le disposizioni di cui al comma 4-quinquies dell'articolo 4 del decreto legge 25 gennaio 2010, n.2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42.

MOTIVAZIONE

I commi 4 e 4bis dell'articolo 77bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2008, n. 133 prevedono un criterio speciale per la determinazione del saldo obiettivo ai fini del patto di stabilità per gli enti commissariati. In particolare, per tali enti era previsto il mantenimento del saldo conseguito nel 2007 ancorché questo fosse negativo.

Con la disapplicazione di tale norma a partire dal 2011, in considerazione della grave situazione della finanza locale, si rimuove tale privilegio.

All'articolo 1 aggiungere il seguente comma:

“I proventi delle concessioni e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al d.p.r. n.380 del 2001, possono essere utilizzati per una quota non superiore al 50 per cento per il finanziamento delle spese correnti e per una quota non superiore ad un ulteriore 25 per cento esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale.”

MOTIVAZIONE

La situazione di grave emergenza finanziaria in cui versano i Comuni italiani necessita di maggiore flessibilità nella gestione del bilancio al fine di garantire i servizi essenziali ai cittadini.

Il comma 106 dell'articolo 1 è abrogato.

MOTIVAZIONE

Il testo unico sull'ordinamento degli enti locali all'art 204 dispone che l'ente locale può assumere nuovi mutui per un importo non superiore al 15 per cento delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui.

Il comma che si richiede di abrogare abbassa il parametro di riferimento per l'indebitamento all'8%, provocando gravi difficoltà agli enti nella programmazione economica finanziaria.

L'emendamento ha come obiettivo il ripristino della soglia dell'indebitamento al 15%.

Al comma 114 dell'articolo 1 le parole da “fermo restando quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122” sono sostituite dalle seguenti: “alla provincia o comune inadempiente sono ridotti per un importo pari alla differenza, se positiva, tra saldo programmatico e il saldo reale, e comunque per un importo non superiore al 5 per cento i contributi ordinari dovuti dal Ministero dell'interno per l'anno successivo”

Conseguentemente il comma 3 dell'articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni in legge 30 luglio 2010, n. 122 è abrogato.

MOTIVAZIONE

Il comma 3 dell'articolo 14 prevede il taglio dei trasferimenti correnti per un importo pari alla differenza tra il risultato raggiunto e l'obiettivo programmatico. Questo comma modifica la sanzione già prevista dall'art. 77-bis comma 20 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, come convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, che stabilisce che i trasferimenti siano ridotti fino ad un massimo del 5%. Tale taglio potrebbe essere superiore alla soglia del 5% e mettere in difficoltà gli Enti.

Si richiede pertanto l'abrogazione del comma per evitare che si creino possibili disequilibri di bilancio.

All'articolo 1 dopo il comma 23 lettera b) aggiungere la seguente lettera:

c) Al comma 21bis dell'art. 6 del decreto legge n. 78 del 2010, come convertito dalla legge n.122 del 2010, sono aggiunte le seguenti parole <nonché al comma 5 dell'art. 10 del d.lgs. 502/94>

MOTIVAZIONE

L'articolo 6 del decreto legge n. 78 del 2010 impediscono il pieno svolgimento dell'attività istituzionale, si propone quindi che IFEL sia esentata dalla loro applicazione.

All'articolo 1 dopo il comma 23 lettera b) aggiungere la seguente lettera:

d) Il Ministero dell'Interno a valere sui trasferimenti erariali, o su contributi anche diversi, anche derivanti dal riparto di entrate di natura tributaria o di tipologia perequativa è autorizzato ad attribuire direttamente all'IFEL, per le finalità di cui al comma 5 dell'art.10 del decreto legislativo 504 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni l'importo del contributo ivi previsto, come modificato dalle disposizione del presente articolo.

MOTIVAZIONE

Si propone una misura di semplificazione del pagamento del tributo all'Istituto

All'articolo 1 dopo il comma 23 lettera b) aggiungere la seguente lettera:

c) Al comma 21bis dell'art. 6 del decreto legge n. 78 del 2010, come convertito dalla legge n.122 del 2010, sono aggiunte le seguenti parole < e all'ANCI>

MOTIVAZIONE

L'articolo 6 del decreto legge n. 78 del 2010 impediscono il pieno svolgimento dell'attività istituzionale, si propone quindi che Anci sia esentata dalla loro applicazione.

All'articolo 1, aggiungere il seguente comma:

“Per l'anno 2011 trasferimenti erariali in favore di ogni singolo ente sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n.2, convertito dalla legge 26 marzo 2010, n.42 ed alle modifiche delle dotazioni dei fondi successivamente intervenute.”

Motivazione

Si richiede la riconferma, anche per il 2011, dei trasferimenti in particolare già previsti per i piccoli Comuni e per le Unioni di Comuni, così come stabiliti dalla della legge del 26 marzo 2010 n. 42, al fine di garantire una dotazione finanziaria già consistentemente ridotta nel corso degli anni precedenti e che attualmente rappresenta la dotazione minima necessaria per consentire ai Comuni di minore dimensione demografica l'erogazione dei servizi essenziali ai cittadini.

All'articolo 1, aggiungere il seguente comma:

All'articolo 77bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazione dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133 aggiungere il seguente comma:

“Nel saldo finanziario di cui al comma 5, del comma dell'articolo 77bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazione dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133 non sono considerate le spese complessivamente sostenute per la realizzazione di opere infrastrutturali connesse alla mobilità urbana individuate con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri cofinanziate da trasferimenti statali”.

MOTIVAZIONE

La proposta è volta a permettere ai Comuni di realizzare le opere infrastrutturali relative alla mobilità con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri cofinanziate da trasferimenti statali. La copertura è data dalla riduzione proporzionale degli stanziamenti di cui all'Allegato 1 della legge di stabilità.

All'articolo 1, aggiungere il seguente comma:

1. I Comuni con più di 5.000 abitanti possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2010 i pagamenti in conto capitale effettuati entro il 31 dicembre 2010 per un importo non superiore al 15 per cento dell'ammontare del fondo di cassa al 31 dicembre 2008 risultante dal rendiconto dell'esercizio 2008, a condizione che abbiano rispettato il patto di stabilità interno relativo all'anno 2009.”

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito dell'Unità previsionale di base di parte capitale “Fondo Speciale” dello Stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2010.

MOTIVAZIONE

I vincoli imposti dal Patto di stabilità interno, non consentono il pagamento da parte dei Comuni delle opere infrastrutturali già avviate sul territorio. Al fine quindi di consentire lo sviluppo del territorio e il completamento delle opere si rende necessario escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del Patto di stabilità un importo fino al 10 % dell'ammontare del fondo di cassa risultante al 31 dicembre 2008.

All'articolo 1, aggiungere il seguente comma:

All'articolo 2, comma 8, della legge finanziaria 24 dicembre 2007, n. 244 le parole: “per gli anni 2008, 2009 e 2010” sono sostituite dalle seguenti: “dall’anno 2011 e sino all’attuazione del federalismo fiscale”

MOTIVAZIONE

Attualmente è possibile utilizzare i proventi per concessioni edilizie per il finanziamento di spese correnti nella misura massima del 50% e per un ulteriore 25% per le spese di manutenzione ordinaria del verde delle strade e del patrimonio comunale.

Si propone di mantenere tale possibilità per il triennio 2010-2012 e fino all’attuazione del federalismo fiscale, ciò al fine di fornire maggiore possibilità di manovra sui bilanci comunali fino alla disciplina stabilizzazione della finanza pubblica.

All'articolo 1, aggiungere il seguente comma:

Il comma 3 dell'articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni in legge 30 luglio 2010, n. 122 è abrogato.

MOTIVAZIONE

Il comma 3 dell'articolo 14 prevede il taglio dei trasferimenti correnti per un importo pari alla differenza tra il risultato raggiunto e l'obiettivo programmatico. Questo comma modifica la sanzione già prevista dall'art. 77-bis comma 20 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, come convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, che stabilisce che i trasferimenti siano ridotti fino ad un massimo del 5%. Tale taglio potrebbe essere superiore alla soglia del 5% e mettere in difficoltà gli Enti.

Si richiede pertanto l'abrogazione del comma per evitare che si creino possibili disequilibri di bilancio.

All'articolo 1, aggiungere il seguente comma:

All'articolo 14, comma 11 *del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni in legge 30 luglio 2010, n. 122* sostituire "0,78%" con "4%"

MOTIVAZIONE

Il comma 11 dell'articolo 14 prevede, per l'anno 2010, lo sblocco dei pagamenti per investimenti pari allo 0,78% dei residui passivi in conto capitale accumulati fino all'anno 2008 fuori dal Patto di Stabilità.

Pur condividendo la ratio della norma si ritiene necessario un intervento maggiorativo sulla percentuale: lo 0,78% muove un capitale di soli 320 milioni di euro a fronte dei 40 miliardi di residui passivi.

Si ricorda che lo scorso anno erano stati sbloccati 1 miliardo e 600 milioni di euro.

La copertura della maggiore spesa è data dall'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione e dall'aumento delle entrate, secondo quanto previsto dalla relazione tecnica al decreto in discussione.

All'articolo 1, aggiungere il seguente comma:

Al comma 20 dell'articolo 77bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazione dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133 sostituire la lettera a) come segue: “impegnare spese correnti in misura non superiore all'importo dell'ultimo anno in cui è stato rispettato il patto di stabilità”

MOTIVAZIONE

La modifica della lett. a) si rende necessaria per salvaguardare l'autonomia degli enti locali nella destinazione delle risorse e per legare maggiormente la sanzione al rispetto delle regole del patto di stabilità interno.

All'articolo 1, aggiungere il seguente comma:

All'articolo 77-bis, dopo il comma 7 quinquies, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazione dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133 aggiungere il seguente comma:

“7 sexies. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le spese di parte corrente e in conto capitale sostenute con i diversi proventi e incentivi percepibili dagli enti locali tramite l'utilizzo di fonti rinnovabili e gli interventi sul risparmio ed efficientamento energetico.”

MOTIVAZIONE

Con l'acuirsi della crisi economica e di una difficoltà diffusa su scala nazionale a rilanciare crescita e sviluppo, L'ANCI sottolinea al Governo la necessità di introdurre, tra le deroghe del Patto di Stabilità, anche quella inerente l'esclusione delle spese sostenute con i diversi proventi e incentivi percepibili dagli Enti locali tramite l'utilizzo di fonti rinnovabili.

Tale deroga si ritiene tanto più urgente quanto in linea agli impegni cogenti imposti ai diversi Stati Membri dalla nuova direttiva comunitaria 2009/28/CE e agli obiettivi ivi stabiliti, di sostegno alle azioni di sviluppo nazionali e regionali, di scambio di migliori prassi tra iniziative di sviluppo locali e regionali in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili, di stimolo alla produzione decentrata e al ricorso di fondi strutturali.

La copertura della maggiore spesa è data dall'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione e dall'aumento delle entrate, secondo quanto previsto dalla relazione tecnica al decreto in discussione.

All'articolo 1, aggiungere il seguente comma:

All'articolo 77-bis, dopo il comma 7 quinquies, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazione dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133 aggiungere il seguente comma:

“7 sexies. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le spese di parte corrente e in conto capitale sostenute per interventi relativi all'edilizia scolastica”

MOTIVAZIONE

Si rende necessaria l'esclusione dal patto di stabilità delle spese per gli interventi di edilizia scolastica per consentire l'utilizzo di risorse già disponibili in bilancio o che saranno assegnate. Sono numerosi i Comuni che hanno avuto serie difficoltà a rispettare i vincoli imposti dal Patto di stabilità interno per la necessità di portare a termine lavori di completamento, di ampliamento o di messa in sicurezza delle scuole.

Inoltre se non viene concessa tale deroga i Comuni e le Province rischiano di non poter utilizzare le risorse recentemente assegnate dal primo programma stralcio relativo agli interventi urgenti per la messa in sicurezza del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali degli edifici scolastici. Il Piano, deliberato dal CIPE nel mese di maggio, ha infatti assegnato la prima tranche dei fondi CIPE destinati alla messa in sicurezza dell'edilizia scolastica. Si tratta di circa 358 milioni di euro per un totale di 1.700 interventi da effettuarsi nelle scuole. C'è il reale rischio però che queste risorse che, considerata l'urgenza degli interventi saranno assegnate direttamente agli enti proprietari degli immobili, Comuni e Province, non potranno essere spese per non incorrere nelle sanzioni imposte dai vincoli del patto. Stiamo parlando di opere urgenti di messa in sicurezza di cui necessitano le scuole come ha evidenziato la rilevazione effettuata sull'intero territorio nazionale.

La copertura della maggiore spesa è data dall'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione e dall'aumento delle entrate, secondo quanto previsto dalla relazione tecnica al decreto in discussione.

All'articolo 1, aggiungere il seguente comma:

Il comma 7, dell'articolo 1 del decreto legge 27 maggio 2008, n.93, come convertito in legge 24 luglio 2008, n. 126 è abrogato.

Conseguentemente è abrogato il comma 30 dell'articolo 77bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazione dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133

MOTIVAZIONE

L'emendamento proposto è necessario poiché la norma, contenuta nell'art. 1, comma 7 del decreto legge, congela la possibilità, per Regioni ed Enti locali, di aumentare aliquote e addizionali fino alla definizione delle nuove regole del Patto di stabilità e in prospettiva del federalismo fiscale. L'inserimento di una norma così invasiva sul bilancio degli Enti locali, per di più senza concertazione con i Comuni, rappresenta una vera e propria limitazione dell'autonomia impositiva, costituzionalmente riconosciuta, degli Enti locali. Il provvedimento messo a punto dal Governo finisce per penalizzare i Comuni che, negli anni passati, hanno utilizzato con assoluta parsimonia la leva fiscale, rispetto ad amministrazioni che hanno agito in direzione opposta.

All'articolo 1, aggiungere il seguente comma:

Al comma 1 lett. d) dell'articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni in legge 30 luglio 2010, n. 122 è così sostituito:

“d) i comuni per 1.000 milioni di euro per l'anno 2011, 3.000 milioni di euro per l'anno 2012 e 1.150 milioni di euro a partire dal 2013, attraverso le misure di cui al comma 2”

MOTIVAZIONE

La proposta è di diminuire il taglio dei trasferimenti per i Comuni di 500 milioni per l'anno 2011, il taglio verrà recuperato nell'anno 2012, infatti i trasferimenti saranno tagliati di un importo pari a 3000 milioni, maggiorati quindi di 500 rispetto a quanto previsto dal d.l 78. Ciò per rendere la manovra più sostenibile per il comparto.

All'articolo 1, aggiungere il seguente comma:

I commi da 1 a 4 dell'articolo 77bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazione dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133 sono sostituiti con i seguenti commi

1. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2011-2013 nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 22, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

2. Ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario, i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti applicano alla media della spesa corrente registrata negli anni 2006-2008, così come desunta dai certificati di conto consuntivo, le percentuali di seguito indicate:

le percentuali per gli anni 2011, 2012 e 2013 sono pari, rispettivamente, a 10 per cento, 12,7 per cento e 12,7 per cento;

3. Il saldo finanziario tra entrate finali e spese finali calcolato in termini di competenza mista è costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti.

3bis. A decorrere dal 2011 l'obiettivo strutturale del Patto di Stabilità per comuni e province è determinato dal conseguimento del pareggio del saldo finanziario in termini di competenza mista, come definito al comma 3.

4. Ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, gli enti di cui al comma 2, devono conseguire, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, un saldo finanziario in termini di competenza mista pari a zero, incrementato di una misura non inferiore al valore individuato ai sensi del comma 2 diminuito dell'importo pari alla riduzione dei trasferimenti di cui al comma 2

dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

4bis. Il suddetto saldo finanziario deve essere ridotto di una misura pari al 50% della differenza, se positiva, tra il saldo determinato ai sensi del precedente comma e quello previsto dal decreto legge 112 del 2008 per il 2011. Viceversa, il saldo di cui al comma 4 deve essere incrementato di una misura pari al 50% della differenza tra il saldo determinato ai sensi del decreto-legge 112 del 2008 per il 2011 e quello previsto dal precedente comma.

4ter. In ogni caso, se il saldo obiettivo definito dal comma 4bis supera il 9% della spesa corrente registrata negli anni 2006-2008, il saldo da conseguire per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, è pari al saldo finanziario in termini di competenza mista pari a zero, incrementato di una misura non inferiore al 9% della spesa corrente registrata negli anni 2006-2008.

MOTIVAZIONE

Con la proposta avanzata si individua un modo tale che la nuova disciplina sia il risultato di un obiettivo condiviso dai vari livelli di governo e consenta agli enti locali di raggiungere la stabilità finanziaria.

Questo risultato di regole certe e durature nel tempo può essere ottenuto solo prevedendo una regola di patto stabile nel tempo che di anno in anno determini il contributo alla manovra, in proporzione al peso del comparto e a seconda della situazione del Paese.

L'emendamento quindi propone una regola stabile di patto di stabilità che si realizza attraverso l'introduzione del pareggio del bilancio in termini di competenza mista, e l'introduzione di un criterio di riparto della manovra e la neutralizzazione di possibili scostamenti dai saldi obiettivo stabiliti dal d.l. 112/2008.

Per la ripartizione della manovra il criterio utilizzato si basa sul peso relativo della spesa corrente registrata nell'ultimo triennio disponibile (media 2006-2008); mentre per evitare eccessivi scostamenti dai saldi obiettivo previsti dalla legislazione vigente, si abbatte del 50% la distanza tra nuovo obiettivo previsto dalla presente proposta e quello che si sarebbe determinato con il dl 112 del 2008,. Inoltre si è prevista un abbattimento del saldo obiettivo di 500 milioni di euro e una clausola di salvaguardia che limiti l'incidenza del contributo, al netto dei trasferimenti tagliati, al 9% della spesa corrente.

L'individuazione del meccanismo esposto consente agli enti locali di continuare a svolgere la funzione che il quadro costituzionale ed istituzionale assegna e di una regola che tenda all'equilibrio di bilancio, consentendo di programmare le proprie attività.

Tale emendamento si è reso necessario in quanto l'obiettivo assegnato è insostenibile, tesi sostenuta dall'anci sino dall'approvazione del decreto legge 112 in cui venivano fissate le nuove regole del patto di stabilità per il triennio 2009-2011

Si ricorda infatti che, per gli anni 2009- 2011 è stata definita una manovra correttiva a carico dei Comuni per un importo pari a 1 miliardo e 340 milioni di euro per il 2009. Per gli anni successivi il contributo diventa 1 miliardo e 30 milioni di euro per il 2010 e 1 miliardo e 775 milioni per il 2011. Complessivamente quindi ai Comuni nel triennio è stato richiesto, in termine di miglioramento dei saldi, un contributo pari a 4 miliardi e 145 milioni di euro.

I Comuni hanno dovuto, dunque, e dovranno significativamente migliorare i propri saldi e per farlo hanno come unica possibilità, vista la pesante riduzione delle entrate e il blocco dell'autonomia impositiva: la riduzione della spesa. Si tratta di una soluzione difficilmente sostenibile per i Comuni che devono far fronte alla crescente domanda di servizi sociali e all'aumento dei costi di produzione per l'erogazione dei principali servizi pubblici. L'unica via che è rimasta da percorrere agli enti locali, date le rigide regole del Patto di stabilità, è la riduzione della spesa in conto capitale, che come sopra già anticipato, è la parte del bilancio più discrezionale.

I Comuni per rispettare i vincoli imposti dal patto di stabilità saranno costretti nel triennio 2009 – 2011 a ridurre la spesa totale di circa il 9% e considerando che la spesa corrente è difficilmente contraibile a risentirne sarà la spesa per investimenti che si potrebbe ridurre di almeno il 30%.

Con queste misure il comparto dei Comuni raggiunge nel 2011 un saldo finanziario positivo pari a circa 2 miliardi e 400 milioni di euro e tutti i Comuni riportano un saldo finanziario positivo.

La recente Manovra proposta dispone un ulteriore miglioramento del saldo del comparto dei Comuni nel triennio 2011-2013 di 4 miliardi di euro: per il solo 2011, oltre al miliardo e 800 milioni già richiesti al comparto, che si aggiunge al saldo positivo di 600 milioni da raggiungersi nel 2010, viene richiesto un contributo ulteriore di 1 miliardo e 500 milioni, in termini di taglio ai trasferimenti (il 14% delle risorse correnti) per i soli Comuni sottoposti al Patto di stabilità interno. Per gli anni 2012 e 2013 le misure consistono nel consolidamento del taglio dei trasferimenti in misura di 2 miliardi e mezzo di euro, che si sommano al mantenimento dell'avanzo del comparto raggiunto nel 2011, pari a 2 miliardi e 400 milioni, per un totale di circa 5 miliardi di euro in termini di saldo di bilancio a partire dal 2012.

In termini di sostenibilità, la manovra imposta per il biennio 2011-2012 obbliga tutti i Comuni a raggiungere l'avanzo finanziario, al netto del taglio dei trasferimenti, per cui l'anno prossimo tutti i Comuni dovranno garantire un livello di entrate superiore alle spese, nonostante le prime verranno tagliate di circa il 3,2%, che è la dimensione del taglio lineare di circa il 12% previsto dal D.L. 78/10 per il 2011.

La copertura è data dalla riduzione proporzionale degli stanziamenti di cui allegato 1 della legge di stabilità.

All'articolo 1, aggiungere il seguente comma:

(Modifiche alla legge 30 luglio 2010, n. 122, di conversione del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78)

All'articolo 14, comma 9, della legge 30 luglio 2010, n. 122 di conversione del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, le parole “i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente. La disposizione del presente comma si applica a decorrere dal 1 gennaio 2011, con riferimento alle cessazioni verificatesi nell'anno 2010” sono soppresse.

MOTIVAZIONE

La rigidità di tale vincolo blocca, di fatto, le politiche assunzionali degli Enti. Inoltre tale vincolo appare di dubbia legittimità costituzionale, atteso che già in passato la Corte Costituzionale, con sentenza n. 390/2004 aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 60, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2004), nella parte in cui disponeva che le assunzioni a tempo indeterminato «devono, comunque, essere contenute (...) entro percentuali non superiori al 50 per cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell'anno 2003>>. La Corte infatti aveva chiarito che tale disposizione, non limitandosi a fissare un principio di coordinamento della finanza pubblica, poneva un limite che, proprio perché specifico e puntuale e per il suo oggetto, “*si risolve in una indebita invasione, da parte della legge statale, dell'area (organizzazione della propria struttura amministrativa) riservata alle autonomie regionali e degli enti locali, alle quali la legge statale può prescrivere criteri (ad esempio, di privilegiare il ricorso alle procedure di mobilità: sentenza n. 388 del 2004) ed obiettivi (ad esempio, contenimento della spesa pubblica) ma non imporre nel dettaglio gli strumenti concreti da utilizzare per raggiungere quegli obiettivi*”.

Tale vincolo inoltre è aggiuntivo rispetto al già previsto vincolo generale di riduzione della spesa di personale e rispetto ai vincoli recati dal Patto di stabilità.

Si sottolinea inoltre che come riportato nella Relazione tecnica allegata al decreto legge i risparmi di spesa in materia di personale per gli Enti sottoposti al Patto sono “*strumentali, ad adiuvandum ai fini del rispetto del Patto di stabilità*” e dunque l'eliminazione del vincolo, puntuale, relativo alle assunzioni a tempo indeterminato non incide sui saldi complessivi della manovra.

In subordine

Al comma 9, le parole “i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente. La disposizione del presente comma si applica a decorrere dal 1° gennaio 2011, con riferimento alle cessazioni verificatesi nell’anno 2010” sono sostituite dalle seguenti:

“A decorrere dal 1° gennaio 2011, gli Enti sottoposti al Patto di stabilità possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nei limiti della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente, secondo le seguenti percentuali:

Enti con rapporto tra spesa di personale e spesa corrente pari o superiore al 38%: 30%

Enti con rapporto tra spesa di personale e spesa corrente pari o superiore al 36%: 50%

Enti con rapporto tra spesa di personale e spesa corrente pari o superiore al 34%: 70%

Enti con rapporto tra spesa di personale e spesa corrente inferiore al 34%: 100%.

Ai fini del presente comma la verifica della sussistenza del rapporto spesa di personale su spesa corrente è effettuata con riferimento ai dati del bilancio consuntivo relativo all’anno 2009”.

MOTIVAZIONE

La rigidità di tale vincolo blocca, di fatto, le politiche assunzionali degli Enti ed è profondamente iniqua in quanto non correla le possibilità assunzionali alla virtuosità dell’Ente. L’emendamento viene presentato allo scopo di rendere più flessibile il limite assunzionale in ragione della diversa entità del rapporto spesa di personale su spesa corrente.

Si sottolinea inoltre che come riportato nella Relazione tecnica allegata al decreto legge i risparmi di spesa in materia di personale per gli Enti sottoposti al Patto sono “strumentali, ad adiuvandum ai fini del rispetto del Patto di stabilità” e dunque la rimodulazione del vincolo relativo alle assunzioni a tempo indeterminato non incide sui saldi complessivi della manovra.

All'articolo 1, aggiungere il seguente comma:

(Modifiche alla legge 30 luglio 2010, n. 122, di conversione del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78)

Il comma 10 dell'articolo 14 della legge 30 luglio 2010, n. 122, di conversione del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, è così sostituito:

“L'art. 1, comma 562 della legge n. 27 dicembre 2006 n. 296 è sostituito dal seguente:

1. Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2004.
2. Gli enti che registrano un rapporto, espresso in termini percentuali, tra spese di personale e spese correnti pari o inferiore al 36% si considerano virtuosi. Il rapporto di cui al precedente periodo è calcolato sulla base della media dei dati relativi alle spese di personale per il quinquennio 2005-2009.
3. I Comuni virtuosi, così come definiti dal precedente comma, non sono assoggettati alle disposizioni di cui al comma 1. Tali Enti adottano comunque politiche di spesa di personale volte ad evitare che la programmazione triennale registri nel suo insieme un superamento del rapporto definito al comma 2.
4. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di virtuosità di cui al presente articolo, per i Comuni con un organico inferiore a 10 unità, non sono computate le spese per le sostituzioni di personale a copertura di posti unici in dotazione organica.
5. In ogni caso, per tutti gli Enti i piani di fabbisogno del personale elaborati in vigore della presente disposizione possono assicurare il mantenimento operativo delle figure infungibili, a copertura di posti apicali nella dotazione organica dell'ente, previa documentata attestazione della assenza dell'ente di figure con adeguato profilo professionale e ove l'eventuale copertura non sia attribuibile ad autonome scelte gestionali dell'ente.

In subordine

Il comma 10 dell'art. 14 della legge 30 luglio 2010, n. 122, di conversione del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, è così sostituito:

“L'art. 1, comma 562 della legge n. 27 dicembre 2006 n. 296 è sostituito dal seguente:

“1. Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2004. Gli enti di cui al primo periodo possono procedere all'assunzione di personale ivi compreso il personale di cui al comma 558, nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute dal 2006, ivi comprese le mobilità.

2. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di virtuosità di cui al comma 1, non sono computate le assunzioni e le relative spese per l'acquisizione di personale infungibile, a copertura di posti apicali nella dotazione organica dell'ente.

3. Per i comuni con un numero massimo di dipendenti a tempo pieno non superiore a dieci eventuali deroghe alle previsioni di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 19, comma 8, della legge n. 448 del 2001, devono comunque assicurare il rispetto delle seguenti condizioni:

a) che il volume complessivo della spesa per il personale in servizio non sia superiore al parametro obiettivo valido per l'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario, ridotto del 15 per cento;

b) che il rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente non superi quello determinato per gli enti in condizioni di dissesto, ridotto del 20 per cento”.

All'articolo 1, aggiungere il seguente comma:

Edilizia scolastica

“Per l’attivazione dei piani di edilizia scolastica di cui all’art. 4 della legge 11 gennaio 2006, n. 23, è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per il triennio 2011-2013, assegnati come previsto all’art. 1, comma 625, della L. 296 del 27 dicembre 2006, da inserire nel Cap. 7160 del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca”.

MOTIVAZIONE

Il 2009 è l’ultima delle annualità che beneficiato del finanziamento previsto nella legge Finanziaria 2007, che aveva destinato 250 milioni di euro per i piani di edilizia scolastica previsti dalla legge 23/96, per il triennio 2007-09. La somma inizialmente prevista per il 2009, pari a 100 milioni di euro, nella previsione di Bilancio del 2009, ha apportato un taglio di 23 milioni di euro. Il patrimonio di edilizia scolastica su l’intero territorio nazionale è costituito da circa 42.000 strutture, molte delle quali, nonostante gli sforzi economici di Comuni e Province, non ancora in regola con le norme di sicurezza e spesso carenti di aule, laboratori, palestre. Il patrimonio immobiliare scolastico e la sicurezza degli edifici scolastici costituiscono sicuramente una priorità nelle politiche di investimento del Paese.

All'articolo 1, aggiungere il seguente comma:

Edilizia scolastica

“E’ rifinanziato, per un importo pari a 300 milioni di euro di investimenti, il piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici con particolare riguardo a quelli che insistono sul territorio delle zone soggette a rischio sismico, come previsto al comma 21, art. 80 della legge 289 del 2002.”

MOTIVAZIONE

Il finanziamento di quasi 500 milioni di euro per l’attuazione dei due primi programmi stralcio, sebbene di molto inferiore al reale fabbisogno economico, ha comunque permesso di finanziare circa 1600 interventi negli edifici scolastici. Il terzo Piano stralcio, inizialmente previsto per il 2006 e successivamente definanziato, non è più stato attivato.

All'articolo 1, aggiungere il seguente comma:

(Potenziamento vigilanza urbana negli Aeroporti)

1. Al fine di potenziare i servizi di vigilanza urbana nelle zone antistanti le aerostazioni e nelle aree aeroportuali, in deroga al patto di stabilità interno, nei Comuni sul cui territorio insiste l'aerostazione la dotazione organica del personale di polizia locale può subire un incremento pari ad una unità per ogni milione di passeggeri che annualmente transita nello scalo aeroportuale.
2. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma precedente si provvede con fondi derivanti dall'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di cui al comma 11, dell'art. 2 della legge 24 Dicembre 2003, n. 350 e successive modifiche e integrazioni.

MOTIVAZIONE

*Come rilevato nel documento conclusivo dell'Indagine Conoscitiva sul sistema aeroportuale approvato dalla IX Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni della Camera dei Deputati il 17 febbraio u.s., "l'attività di un aeroporto non comporta soltanto costi che sono iscritti nel conto economico delle società di gestione, ma anche prestazioni di servizi che ricadono sulla collettività nel suo complesso, in quanto sostenuti o dallo Stato o **dagli enti locali**". Per quel riguarda in particolare i Comuni, basti pensare all'esigenza di impiegare un numero rilevante di vigili urbani per i servizi relativi alle infrastrutture di accesso. Si tratta di un insieme di servizi fondamentali e strategici per le infrastrutture aeroportuali cui i Comuni sul cui territorio le stesse insistono, devono far fronte con risorse proprie e che, soprattutto, scontano le forti limitazioni dovute al rispetto dei vincoli di finanza pubblica in materia di nuove assunzioni.*

La norma ha dunque l'obiettivo di consentire ai Comuni sul cui territorio insiste l'aerostazione e con un flusso annuale di almeno un milione di passeggeri, di poter incrementare la dotazione organica del personale di polizia locale finanziandola con una quota della risorse del fondo di cui al comma 11, lettera b), dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

All'articolo 1, aggiungere il seguente comma:

Art....

L'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di cui al comma 11 dell'articolo 2 della legge n. 350 del 24 Dicembre 2003 e successive modifiche ed integrazioni, è incrementata di 20 centesimi. Tale incremento è destinato direttamente a favore dei Comuni del sedime aeroportuale o con lo stesso confinanti, secondo la media delle seguenti percentuali: percentuale di superficie del territorio comunale inglobata nel recinto aeroportuale sul totale del sedime; percentuale della superficie totale del comune nel limite massimo di 100 chilometri quadrati. Il riparto è effettuato con decreto del Ministro dell'Interno, di intesa con la Conferenza stato-città ed autonomie locali, da emanarsi entro il 31 marzo di ciascun anno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

MOTIVAZIONE

L'emendamento prevede – a fronte dei sempre più numerosi e strategici servizi di vigilanza urbana e controllo delle strutture di accesso aeroportuali - un aumento minimo dell'addizionale comunale sui diritti d'imbarco, destinandolo direttamente ai Comuni del sedime aeroportuale o con lo stesso confinanti, per garantire maggiore certezza e celerità nell'attribuzione delle risorse spettanti.